

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal **21 LUG. 2019**

IL SEGRETARIO

Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA


▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **1240** del **17 LUG. 2019**

DIREZIONE U.O.C. Affari Generali

OGGETTO: Rimborso spese legali ex art. 25 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il Proc. Pen. n. 1022/2017 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa Dirigente Medico L.A.A.

L'ESTENSORE
Cannata Valeria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il **15 LUG. 2019**

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. **33133** del _____

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione **502020122 "SP. LEGALE RIMBORSO"**

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

PER IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il **17 LUG. 2019**, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. n. 1095/2017 e 1058/2017;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°1022/2017 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa L.A.A. matr.73528, il quale richiede con istanza prot. E-0020971 del 09/07/2019 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n° 1022/2017 R.G.N.R. viene definito con provvedimento di archiviazione del GIP in data 13/03/2018, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza Sanitaria, Tecnica e Amministrativa, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Dato atto che la Dott.ssa L.A.A. viene rimborsata nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato;

Vista la parcella n.07 del 12/04/2019 emessa per l'importo di € 2.154,80, compresa di CPA ed a regime forfettario, rilasciata per quietanza dallo Studio legale Avv. Antonino Amato alla Dott.ssa in questione, per il procedimento penale n.1022/2017 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa;

Accertato che la somma suddetta di € 2.154,80 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n.175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n.175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa L.A.A. Dirigente Medico, matr.73528, definito con decreto di archiviazione il 13/03/2018 non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Liquidare e pagare la somma di € 2.154,80 documentata dalla fattura, emesse dallo Studio Avv. Antonino Amato alla Dirigente Medico Dott.ssa L.A.A. matr.73528, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.